



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° febbraio 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente f.f.**, dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, dal Dr. Antonio Frittella, **Componenti**; con l'assistenza del, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA ANGELA ROSIE PEREZ (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902), E DELLA SOCIETÀ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 ▪ (nota N° 3644/99 pf11-12/GR/mg del 2.12.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno della Sig.ra Perez, nonché del non luogo a provvedere per la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, essendo stato disposto dalla Figc, in data 23 novembre 2011, il provvedimento di revoca dell'affiliazione, osserva quanto segue:

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e 8 commi 9 e 15 CGS., in relazione al art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, per avere omesso di eseguire il pagamento della somma di € 10.800,00 in favore del Sig. D'Ambrosio Danilo, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti che sanciva siffatto obbligo e, la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS. vigente, per la condotta ascritta al proprio rappresentante Legale circostanze addebitate alla dirigente, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato che non è stato effettuato il previsto pagamento, nei termini normativamente fissati. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) alla Sig.ra Perez Angela Rosie.

Dispone il non luogo a provvedere nei confronti della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, in quanto non più soggetto dell'Ordinamento federale.

(525) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO SCERRA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ ROVIGO CALCIO Srl ▪ (nota N° 8788/660 pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che con atto del 25 maggio 2011 la Procura federale ha deferito il Sig. Francesco Scerra, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl, per la violazione dell'art. 10,

comma 3 bis CGS, in relazione al punto 6 del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS; rilevato che in base a tale contestazione i deferiti risultano avere omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010 della fidejussione in originale; ascoltato il rappresentante della Procura federale che in data odierna ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Scerra della sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1000,00 (€ mille/00), rilevato altresì che sia la convocazione per la precedente riunione del 24 novembre 2011 sia quella per la riunione odierna risultano andate a buon fine

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) al Sig. Scerra Francesco e quella dell'ammenda di € 1000,00 (€ mille/00) per la Società Rovigo Calcio Srl

(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti A.U. e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota N° 345/1841 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti A.U. e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota N° 364/1851 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (all'epoca dei fatti A.U. e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota N° 365/1852 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe preliminarmente riuniti, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per i suddetti procedimenti, risultando i soggetti deferiti irreperibili rispetto all'indirizzo risultante dalla notificazione degli atti da parte della Procura federale, e pertanto non essendosi instaurato correttamente il necessario contraddittorio, dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale per i provvedimenti conseguenti.

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TOMMASO PERNIOLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società FC Matera Srl), E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl - (nota N° 275/1856 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TOMMASO PERNIOLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società FC Matera Srl), E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl - (nota N° 359/1873 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente dispone, previo consenso del rappresentante della Procura federale, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Perniola Tommaso, Presidente della FC Matera Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il primo, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Tommaso Perniola e la Società FC Matera Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Tommaso Perniola e la Società FC Matera Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Tommaso Perniola, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società FC Matera Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), con l'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a punti 2 (due) di penalizzazione;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Tommaso Perniola;*
- *penalizzazione di punti 2 (due) per la Società Matera Srl, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel campionato di competenza.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO FERRARI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rodengo Saiano Srl), E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N° 449/1867 pf10-11/SP/ac del 19.7.2011).

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO FERRARI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Rodengo Saiano Srl), E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO SAIANO Srl ▪ (nota N° 448/1870 pf10-11/SP/ac del 19.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Ferrari Alessandro e di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale

iscrizione della Società a campionati della Figc, per la Società AC Rodengo Saiano Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Ferrari Alessandro, Presidente della Società AC Rodengo Saiano Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il primo, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Ferrari Alessandro, e quella della penalizzazione di 2 (due) punti per la Società AC Rodengo Saiano Srl da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc.

(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl ▪ (nota N° 434/1880 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).

(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl ▪ (nota N° 435/1866 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl ▪ (nota N° 497/1899 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente dispone, previo consenso del rappresentante della Procura federale, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Rondini Fulvio all'epoca dei fatti Presidente della Società AC Sangiovese 1927 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il primo, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011;

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010, nonché delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Fulvio Rondini, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Fulvio Rondini, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Fulvio Rondini, sanzione della inibizione di mesi 7 (sette), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di 6 (sei) punti di penalizzazione, con l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) al Sig. Rondini.

Infligge la sanzione di 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società AC Sangiovese 1927 Srl.

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all'epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N° 436/1858 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).

(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all'epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N° 437/1876 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all'epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N° 628/1869 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente dispone, previo consenso del rappresentante della Procura federale, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sig. Ferraris Francesco e Bava Massimo all'epoca dei fatti Presidente e Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ i primi due, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV), delle NOIF, in relazione all'art. 1, comma 1, del CGS., per avere effettuato pagamenti di emolumenti ad un proprio tesserato utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla suddetta norma ;

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti e delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art.10 del CGS.;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Bava, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Massimo Bava, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Massimo Bava, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 6 (sei), convertiti nell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), come da richiesta del deferito];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 9 a carico del Sig. Francesco Ferraris e quella della penalizzazione di punti 3 (tre) con l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) a carico della Società FC Canavese Srl, da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Massimo Bava.

Commina la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove) al Sig. Francesco Ferraris, e quella di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società FC Canavese Srl

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N° 500/1905 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011).

(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della

Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N° 634/1860 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).

(78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N° 638/1877pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO PUPINO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl), E DELLA SOCIETÀ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N° 2588/1652 pf10-11/SP/blp del 28.10.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Pupino Antonio e di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società FB Brindisi 1912 Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Pupino Antonio all'epoca dei fatti Presidente della Società FB Brindisi 1912 Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il primo, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011;

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre 2010, nonché delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS.;

dall'art. 80 delle NOIF in relazione all'art. 1, comma 1 del CGS., per avere ostacolato l'attività di verifica della CO.VI.SOC. in sede di visita ispettiva occorsa nella stagione sportiva 2010/2011;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) al Sig. Pupino Antonio, e quella di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società FB Brindisi 1912 Srl

(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 245/1847 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 300/1837 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Loschiavo Antonio e di 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Loschiavo Antonio, Presidente della Salernitana Calcio 1919 Spa e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ il primo, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di dicembre 2010, nonché delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art.10 del CGS.;

la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) al Sig. Loschiavo Antonio, e quella di 5 (cinque) punti di penalizzazione per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, da scontarsi

da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N° 301/1832 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Rispoli Francesco e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Rispoli Francesco all'epoca dei fatti Amministratore Unico con delega di rappresentanza della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa, e quest'ultima Società, per rispondere:

▪ il primo, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV), delle NOIF, in relazione all'art. 1, comma 1, del CGS., per avere effettuato pagamenti di emolumenti a propri tesserati utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla suddetta norma ;

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Rispoli Francesco, e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa.

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all'epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all'epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N° 386/1853 pf10-11/SP/ac del 15.7.2011).

(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all'epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all'epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N° 340/1843 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MASSIMO CORINALDESI (all'epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante

della Società AS Atletico Roma FC Srl) DEL SIG. IVAN BIANCHI (all'epoca dei fatti Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC Srl - (nota N° 494/1907 pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) rispettivamente per il Sig. Corinaldesi Massimo e per il Sig. Bianchi Ivan e di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell'ammenda di € 10.000,00 (€ decimila/00) per la Società AS Atletico Roma FC Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Signori Corinaldesi Massimo e Bianchi Ivan all'epoca dei fatti Consiglieri e Legali rappresentanti della Società AS Atletico Roma FC Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

▪ i primi due, delle violazioni previste e punite:

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV), delle NOIF, in relazione all'art. 1, comma 1, del CGS., per avere effettuato pagamenti di emolumenti a propri tesserati utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla suddetta norma ;

dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011;

dall'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS. ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto ai versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia

▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) rispettivamente ai Sig. Corinaldesi Massimo e Bianchi Ivan, e quella di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AS Atletico Roma FC Srl.